

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021

MEMORIA

FEBBRAIO 2022

SOMMARIO

PREMESSA	3
-----------------------	----------

PRIMA PARTE

1. INVITALIA PER L'EFFICIENZA E LA SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	4
---	----------

PROGRAMMI DI CAPACITY BUILDING PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI SPL	4
---	----------

SUPPORTO ALLE STRUTTURE COMMISSARIALI	5
--	----------

ATTIVITÀ DI CENTRALE DI COMMITTENZA.....	5
---	----------

2. CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PERCORSO DI PRODUZIONE NORMATIVA.....	7
---	----------

3. ULTERIORI SPUNTI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	10
---	-----------

RUOLO DELL'OSSERVATORIO PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	11
---	-----------

CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE.....	12
--	-----------

PARTE SECONDA

<u>1. LIBERO MERCATO E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE.....</u>	<u>13</u>
---	------------------

PREMESSA

La presente memoria si divide in due parti.

La prima parte si concentra sui temi di pertinenza della Funzione Investimenti Pubblici, alla luce dell'esperienza da questa maturata nel campo dei Servizi Pubblici Locali di interesse economico generale a rete e nelle procedure di affidamento tramite gara ad evidenza pubblica realizzate in qualità di Centrale di Committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38 del Codice Appalti.

La seconda parte muove dall'assunto che regolazione del mercato e sostegno finanziario ai soggetti che operano al suo interno costituiscono due aspetti complementari di una politica per la concorrenza che possa definirsi compiuta.

Obiettivo del documento è quello di fornire spunti che, alla luce del ruolo e della *mission* di Invitalia, possano risultare utili anche nella fase di attuazione delle norme della redigenda legge.

1. INVITALIA PER L'EFFICIENZA E LA SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

La politica dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete si confronta con una serie di esigenze e criticità che caratterizzano il settore sia da un punto di vista organizzativo-istituzionale che da quello dell'efficienza gestionale e della razionalità della spesa pubblica: procedure di infrazione comunitaria; ritardi negli investimenti; frammentazione organizzativo-gestionale; trasparenza e conformità degli affidamenti; scarse performance economico-finanziarie.

Da circa un decennio, Invitalia, attraverso la Funzione Investimenti Pubblici, è attiva per contribuire alla risoluzione di tali criticità, agendo, su incarico di Pubbliche Amministrazioni Centrali, con attività di ricerca e analisi, supporto diretto ad amministrazioni territoriali che si caratterizzano per particolari problematiche, nonché in qualità di Centrale di Committenza per lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di investimenti in infrastrutture di servizio e la gestione di servizi pubblici.

È utile, a tal fine, citare alcune iniziative particolarmente rappresentative di tali attività.

PROGRAMMI DI CAPACITY BUILDING PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI SPL

A partire dal 2011, Invitalia è soggetto attuatore di iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie con l'obiettivo di migliorare le capacità tecnico-amministrative degli enti impegnati nei processi di organizzazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, con particolare riferimento a servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale. Grazie al Progetto ReOPEN SPL, sono, al momento, attivi su tutto il territorio nazionale 20 interventi di supporto diretto ad amministrazioni territoriali e vengono raccolti e costantemente aggiornati i dati relativi agli assetti organizzativo-istituzionali, alle gestioni e agli investimenti riguardanti i settori acqua e rifiuti (è in via di pubblicazione un'analogha sezione dedicata al trasporto regionale e locale), accessibili attraverso il sito <https://reopenspl.invitalia.it>.

Il contatto diretto con le amministrazioni territoriali, insito nella conduzione di tali attività, permette ad INVITALIA un'approfondita conoscenza dei relativi fabbisogni e delle criticità che caratterizzano i singoli settori e territori, garantendo, al contempo una visione sistemica che ha portato, tra l'altro, all'attivazione, nel 2014 dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

SUPPORTO ALLE STRUTTURE COMMISSARIALI

Invitalia occupa di fatto una posizione "interfaccia istituzionale" tra Amministrazioni Centrali ed Enti territoriali. Particolarmente rappresentative di tale ruolo risultano alcune iniziative finalizzate a migliorare la capacità di attuazione degli investimenti svolte a supporto di Strutture commissariali di nomina governativa o individuate per l'esercizio dei poteri sostitutivi (centrali e regionali) in caso di inerzia da parte di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di determinati adempimenti. Tra l'altro, nei settori di competenza del DDL, in materia di investimenti pubblici, Invitalia supporta:

- il Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul trattamento delle acque reflue urbane;
- il Commissario Straordinario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi connessi all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia UE del 2 dicembre 2014.

ATTIVITÀ DI CENTRALE DI COMMITENZA

Invitalia affianca la Pubblica Amministrazione in ogni fase del ciclo di realizzazione degli investimenti pubblici, dalla programmazione fino al completamento delle opere. Può gestire, per conto delle Amministrazioni pubbliche, le gare di appalto per l'affidamento di lavori e servizi tecnici svolgendo le funzioni di Centrale di Committenza. Il Codice dei Contratti Pubblici ha infatti previsto la creazione, presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di un apposito elenco delle stazioni



appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Invitalia è iscritta di diritto in questo elenco (art. 38, D. Lgs. n. 50/2016).

L'Agenzia è la prima struttura nazionale ad aver gestito tutti i processi di gara per la realizzazione delle opere pubbliche attraverso una piattaforma e-procurement e con la Vigilanza collaborativa di ANAC: un modello operativo che garantisce trasparenza, legalità ed efficienza.

Invitalia è iscritta anche nell'elenco ANAC delle società in house per le Amministrazioni Centrali (art.192 co.1, D. Lgs. 50/2016).

2. CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PERCORSO DI PRODUZIONE NORMATIVA

Sulla scorta dell'esperienza maturata e alla luce del particolare punto di osservazione presidiato dall'Agenzia, si riportano, di seguito, alcune brevi riflessioni che, confidiamo, possano essere utili per nella lettura del disegno di legge in commento, con particolare riferimento alla materia dei servizi pubblici locali.

Una prima considerazione riguarda, in generale, la delega di cui all'art. 6 del DDL che in linea con l'art. 76 della Costituzione. Si richiama, a tal proposito, quanto riportato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 158/1985: *“la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato.”* La specificazione di tali norme, al di là dell'aspetto prettamente giuridico, eviterebbe di reiterare difficoltà applicative o intercorrere in ulteriori criticità di “sovraproduzione” normativa.

Come correttamente indicato anche nella relazione illustrativa del DDL, il quadro normativo dei servizi pubblici locali risulta disaggregato e complesso. A più riprese, infatti, è stato infatti oggetto di reiterati interventi da parte del legislatore, portando, da una parte, alla creazione di sovrapposizioni normative e antinomie, specie tra la disciplina generale e la normativa settoriale, e, dall'altra, alla mancata o disomogenea applicazione delle disposizioni, anche a causa di una non chiara indicazione in merito alle modalità di attivazione delle relative sanzioni in caso di inerzia e alla perentorietà dei termini di adempimento.

Già nel 2013, sulla base di un Protocollo d'intesa sottoscritto con diverse Amministrazioni Centrali,¹ Invitalia ha realizzato un documento contenente la raccolta

¹ Sottoscritto il 15 gennaio 2013, con Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per gli Affari Regionali le Autonomie e lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Protocollo era stato stipulato ai fini dell'attuazione degli interventi e delle azioni necessari a pervenire alla redazione di un documento organico che esponga sistematicamente la normativa europea e nazionale applicabile in materia di Servizi pubblici locali a rilevanza economica.

sistematica della normativa e della giurisprudenza in materia di Servizi Pubblici Locali, dal quale non emergevano particolare “vuoti normativi”, quanto, piuttosto, la necessità di un intervento di armonizzazione specie in riferimento al rapporto tra disciplina generale e normativa settoriale. Tale necessità sembrerebbe, ad oggi, immutata.

A tal proposito, dovrà essere, considerata, anche la sopravvenuta *soft regulation* da parte delle Autorità di regolazione di settore (es.: ARERA e ART).

Si ritiene di fondamentale importanza, poi, tenere in debito conto le differenze settoriali, anche da un punto di vista della produzione stessa dei servizi. Non tutti i servizi sono uguali: si pensi al servizio idrico e alla gestione dei rifiuti o, all'interno del settore stesso dei rifiuti, le attività di trattamento/recupero (fortemente *capital intensive*) e le attività di spazzamento e raccolta (tipicamente *labour intensive*). Ogni ambito vive di dinamiche diverse (e differenti dimensioni ottimali, in funzione delle specificità territoriali e settoriali) che devono essere prese in considerazione dal legislatore delegato. Sarebbe, quindi, opportuno specificare che ogni ambito mantiene, comunque, la specialità che lo caratterizza o prevedere quali norme prevalgono, in caso di concorso tra normativa generali e norme speciali di ogni settore.

In materia di concorrenza, infine, preme evidenziare come, in riferimento ai servizi pubblici locali (specie idrico, rifiuti e trasporti), il discorso si concentri troppo spesso sulla dicotomia “*in house providing* Vs esternalizzazione tramite gara”. Senza entrare nel merito di una valutazione giuridica, sarebbe utile intervenire sulla semplificazione delle procedure di gara, piuttosto che nel rendere più complicato l'affidamento *in house*. In generale, infatti, i dati sull'efficienza gestionale delle aziende di servizio pubblico locale, non evidenziano particolare correlazione tra la modalità di affidamento e i livelli qualitativi di servizio e di performance economico-finanziaria. Rendere maggiormente complicato l'affidamento *in house*, pertanto, non è, di per sé, garanzia di una più diffusa efficienza gestionale. Tanto più che, considerata l'attuale frammentazione delle gestioni (emblematico, da questo punto di vista il servizio rifiuti), il modello dell'*in house providing* potrebbe rendere molto più agevole il raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali che, specie per i servizi *capital intensive*,

rappresentano un presupposto necessario al raggiungimento di adeguate economie di scala.

Si ribadisce, infine, la necessità di accompagnare l'azione di armonizzazione normativa (citata nella relazione di accompagnamento del DDL) con un'attività di supporto all'attuazione della disciplina vigente sul territorio. I gap territoriali relativi all'organizzazione dei servizi, alla pianificazione, agli affidamenti e, a valle, agli investimenti sono spesso generati da una disomogenea applicazione della disciplina vigente nelle diverse aree del Paese. Tale disomogeneità molto spesso non attiene all'adempimento formale², quanto alle capacità delle amministrazioni di tradurre le funzioni loro attribuite in azioni concrete di pianificazione, progettazione e realizzazione degli investimenti.

Tale tema è di particolare attualità in riferimento all'attuazione delle Misure previste dal PNRR, per le quali sono richiesti agli enti territoriali competenze specifiche e tempestività di intervento.

A tale tema sono dedicati gli spunti conclusivi della presente memoria che si riportano a seguire.

² Si pensi al tema dell'individuazione degli Enti di Governo degli ATO (cfr. tra l'altro all'art. 3-bis del D.L. 138/2011), che nel servizio idrico integrato pur se pienamente realizzata (diversamente dal servizio rifiuti), vede diversi enti d'ambito privi delle competenze necessarie per svolgere le rispettive funzioni.

3. ULTERIORI SPUNTI

Al di là di una mera valutazione giuridica sul percorso di adozione del DDL concorrenza, Invitalia, vista la sua particolare *mission* e l'esperienza descritta nelle pagine precedenti può offrire spunti utili a indirizzare la futura corretta attuazione delle disposizioni e degli indirizzi governativi.

Per ciò che concerne le criticità organizzativo-istituzionali negli ATO, come detto, si ritiene opportuna l'attivazione di percorsi di facilitazione (già sperimentati, peraltro, da Invitalia su impulso del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie) che permettano di raggiungere la piena e tempestiva funzionalità degli Enti d'ambito, a cominciare dalle attività di pianificazione (prodromica agli affidamenti delle gestioni, alla progettazione e, quindi, alla realizzazione di investimenti coerenti con i fabbisogni di ciascun territorio).

Analoghi strumenti e percorsi di facilitazione dovrebbero essere realizzati relativamente alle problematiche di tipo gestionale, con particolare riferimento ai temi delle aggregazioni e del miglioramento delle performance, valorizzando il ruolo dei contratti di servizio come strumenti per un'efficiente funzione di *commitment*.

Inoltre, oltre al tema del recupero della morosità che ha ricadute anche sulla capacità di finanziamento degli investimenti, uno dei principali fabbisogni rappresentati dagli enti territoriali riguarda l'individuazione di procedure standard per il monitoraggio dei contratti di servizio medesimi, anche in relazione al rapporto con l'utenza. A tal riguardo, l'individuazione di indicatori di performance standard rappresenterebbe un ulteriore utile apporto dell'azione di regolazione già intrapresa da ARERA per i servizi idrico e rifiuti. In tal senso, risulterà determinante l'adozione di modelli di contratti di servizio standard che prescindano dalla modalità di affidamento della gestione (a terzi o in house providing), così come, in riferimento al servizio rifiuti, l'individuazione di metodi di tariffazione regolata per tutte le tipologie di impianti.

Alla luce di tutto quanto sopra delineato, si ribadisce, in conclusione, la disponibilità dell'Agenzia a contribuire alla piena attuazione degli indirizzi normativi. A tal proposito,

si forniscono a seguire sintetici spunti che potrebbe risultare utile integrare nel percorso di produzione legislativa oggetto della presente memoria.

RUOLO DELL'OSSERVATORIO PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il D.L. 145/2013, art. 13 comma 25-bis, ha istituito l'Osservatorio dei servizi pubblici locali, incardinato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI. In base a quanto disposto dalla stessa norma, l'Osservatorio pubblica le relazioni che gli enti affidanti SPL inviano ai sensi del D.L. 179/2012, art. 34, commi 20 e 21. Tale funzione è, di fatto, l'unica attività svolta dall'Osservatorio.

L'organismo, per la cui attivazione il MiSE si è avvalso anche della scrivente Agenzia, nasceva, tuttavia, con una serie di finalità e compiti³ tra i quali:

- monitoraggio e aggiornamento sistematico delle leggi e della giurisprudenza europee e nazionali, generali e settoriali, anche ai fini della verifica di corretta applicazione da parte di Regioni e enti locali;
- elaborazione dati concernenti le modalità gestionali e di affidamento e l'organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, nonché analisi ricognitiva e dell'andamento dei principali mercati e dei gestori in essi operanti;
- segnalazione di eventuali criticità e ideazione di eventuali azioni di supporto agli enti territoriali per la corretta e tempestiva attuazione delle eventuali azioni correttive, anche in riferimento a difficoltà collegate ad eventuali carenze infrastrutturali.

Appare evidente, come un'azione di potenziamento dell'Osservatorio possa creare i presupposti operativi per una piena e concreta attuazione di numerosi principi e indirizzi contenuti all'interno del DDL "Concorrenza".

³ Definiti, oltre che dal Decreto 8 agosto 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico, anche all'interno del Protocollo d'Intesa in materia di SPL sottoscritto il 5 novembre 2013 tra: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, (l'allora) Dipartimento per gli Affari regionali, le autonomie e lo sport e Invitalia.

A tal proposito e in considerazione di quanto contenuto all'art. 7 del redigendo DDL, si segnala, inoltre, l'opportunità di un'armonizzazione delle funzioni e dei compiti dell'Osservatorio SPL del MiSE con l'omologo Osservatorio per il Trasporto Pubblico Locale istituito presso il Ministero della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili dall'art. 1, comma 300, della legge 21 giugno 2017, n. 96.

CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE

Oltre che per una generale funzione di efficientamento e standardizzazione qualitativa di procedure e atti, il ricorso a centrali di committenza qualificate si è rilevato un utile ed efficace strumento per garantire la tempestività di intervento in materia di appalti e, più in generale, di affidamenti e investimenti pubblici, tanto più in occasione dell'esercizio di poteri sostitutivi e nomine commissariali.

In riferimento al DDL in commento, tale opportunità potrebbe essere utilizzata nel contesto di quanto previsto dall'art. 7 in materia di trasporto pubblico locale. Il comma 4 prevede infatti che, in caso di omessa pubblicazione dei bandi di gara o di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale da parte degli enti competenti, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili proponga l'esercizio del potere sostitutivo ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento.

1. LIBERO MERCATO E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

Nel 2009, il Legislatore introduceva la legge annuale per il mercato e la concorrenza come strumento rivolto “al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”, da adottarsi con cadenza annuale “tenendo conto” delle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Nell’unica edizione varata della legge, nel 2017, si è data attuazione a tale mandato attraverso un’articolata disciplina, incidente su molteplici settori (assicurazioni e forme pensionistiche complementari; comunicazioni elettroniche; pagamenti digitali ed erogazioni liberali mediante credito telefonico; servizi postali, gas, energia elettrica e servizio idrico; distribuzione di carburanti; rifiuti; banche e intermediari, ecc.) e con l’introduzione anche di vincoli di trasparenza nell’erogazione di vantaggi economici ad associazioni e imprese a carico delle risorse pubbliche.

Raffrontato a tale esperienza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, sebbene ancora permeato di interventi settoriali di carattere eterogeneo e sovente parziale, carattere del resto connaturato al ruolo di “contenitore” dello strumento - ma che non per questo ne riduce l’importanza - appare più maturo e orientato ad una visione di sistema, in grado di cogliere il forte legame che sussiste tra concorrenza e efficienza della pubblica amministrazione, rendendo tangibile l’impronta degli obiettivi riformatori più ampi presenti nel PNRR, che del resto includono la stessa legge sulla concorrenza. Non possono in questo senso che condividersi approcci, che necessariamente passano per una normazione delegata, volti alla revisione dei regimi amministrativi in chiave di semplificazione e reingegnerizzazione in digitale delle procedure e quelli volti alla razionalizzazione dei controlli sulle attività private (articoli 23 e 24).

E tuttavia, se in ciò si coglie il riconoscimento di un’ulteriore dimensione della concorrenza, appare ancora inespressa quella più “propositiva” e “attiva”. Non è un caso se su questa ultima dimensione si sia soffermata la stessa Corte Costituzionale, che, nel tracciare l’esatto confine delle prerogative statali in materia di concorrenza, a

più riprese ha sottolineato come i principi comunitari del mercato e della concorrenza, che non possono che riflettersi nel diritto interno, non sono svincolati da un'idea di sviluppo economico-sociale e che sarebbe errato affermare che siano estranei alle istituzioni pubbliche compiti di intervento sul mercato (cfr. sent. 14/2004). In tali ragionamenti, per quanto qui più d'interesse, la tutela della concorrenza è da intendersi, quindi, non soltanto in senso "statico", come intervento di regolazione del mercato e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche "dinamico", inclusiva cioè di interventi promozionali, primo tra tutti il sostegno finanziario prestato con agevolazioni pubbliche anche nella forma di aiuti di Stato.

Detto in altri termini, una politica per il mercato e la concorrenza appare compiuta solo ove contempra anche strumenti di intervento volti a fare fronte ai "fallimenti" del mercato.

Invitalia, la cui missione si rivolge alla promozione della crescita economica del Paese e allo sviluppo d'impresa, in piena sintonia con i richiamati principi, non può che rilevare come questa dimensione appaia ancora carente nel nuovo disegno di legge annuale per la concorrenza, nonostante le aperture sopra evidenziate vadano tracciando un percorso che estende il raggio di azione degli interventi, in una visione maggiormente di sistema.

Da questo punto di vista, in particolare, è auspicabile che trovino sede, nel percorso legislativo di adozione della legge, disposizioni rivolte alla materia della promozione dello sviluppo di impresa e degli investimenti delle imprese, anche attraverso aiuti di Stato, e che ciò possa avvenire sia attraverso un'estensione alla materia dei criteri di semplificazione e razionalizzazione già posti (ad esempio in materia di controlli), sia attraverso l'introduzione di regole per la razionalizzazione e sburocratizzazione di tutto il sistema degli incentivi, incluse le procedure di attuazione (in questo senso, esigerebbero, ad esempio, un aggiornamento i cardini tuttora contenuti nel D.Lgs. n. 123/1998).

Con riferimento ai controlli, in particolare, la delega posta dall'articolo 24, recante "Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche", richiama, tra i principi per l'esercizio della delega, l'"eliminazione degli adempimenti non

necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo”; la “semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici”; il “coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell’impresa, assicurando l’efficace tutela dell’interesse pubblico”; la “programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti (...)”, l’“accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; “processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi”.

Si tratta di una delega che, nell’attuale formulazione, non qualifica la natura e l’ambito dei controlli (ad esempio, ambiente, igiene e sicurezza degli alimenti e sicurezza sul lavoro), ma che, in ogni caso, individua principi (“coordinamento”, “semplificazione”, “interoperabilità”, “standardizzazione”), suscettibili di orientare, in un’ottica di coerenza del sistema, la disciplina di tutti i rapporti, dell’amministrazione con le imprese, che comportano un’attività di verifica, anche scaturente dalla concessione ed erogazione di benefici economici. Anche a questi ultimi dovrebbe quindi rivolgersi la legge annuale, con gli adattamenti occorrenti, e mettendo a sistema la strumentazione già esistente e le esperienze già maturate in proposito nell’ordinamento. D’altra parte la materia dei controlli è aspetto sensibile, sia in quanto incidente direttamente nei rapporti tra imprese e amministrazione, sia in quanto esso condiziona l’efficacia degli interventi pubblici e la relativa celere realizzazione, tanto più necessaria nell’attuale fase di ripartenza e alla luce degli stretti tempi di attuazione imposti anche dagli impegni assunti in sede europea.